

STATUTO THE PLUS PLANET

Società Cooperativa Sociale



TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

La Cooperativa e' denominata "THE PLUS PLANET - Società Cooperativa Sociale".

Art. 2

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società per azioni.

Art. 3

La Cooperativa ha sede nel Comune di Firenze, all'indirizzo risultante dall'apposita dichiarazione depositata presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile. Con delibera dell'organo amministrativo la sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato. Potranno altresì essere istituite o soppresse filiali, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale con semplice decisione dell'organo amministrativo. Compete ai soci la decisione di istituire, modificare, o sopprimere sedi secondarie.

Art. 4

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050. Tale termine potrà essere prorogato con decisione dell'Assemblea, con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

TITOLO II

Scopo ed Oggetto

Art. 5

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/91, art. 1, I comma, lett. b).

La Cooperativa intende assicurare ai propri soci, mediante la gestione dell'azienda sociale cui essi partecipano apportandovi la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri economici. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame col territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Cooperativa è inoltre impegnata ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo od aderendo a consorzi o ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, e rendendosi partecipe del rafforzamento del movimento cooperativo nazionale ed internazionale.

La Società, al fine di consentire l'inserimento socio-lavorativo di persone socialmente svantaggiate ai sensi dell'art. 4, Legge 381/91, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) servizi di pulizia, compresi quelli preliminari e



complementari ai medesimi;

b) servizi di manutenzione e giardinaggio relativi ad aree verdi pubbliche e private, compresi quelli preliminari e complementari ai medesimi;

c) servizi di trasporto ed autotrasporto di cose per conto terzi, con mezzi propri e/o di terzi;

d) servizi di facchinaggio, movimentazione e carico/scarico merci;

e) servizi di sgombero di abitazioni ed immobili ad uso commerciale, e traslochi nazionali;

f) sviluppo e commercializzazione di servizi informatici comprendenti creazione di database, elaborazione e sviluppo di programmi, consulenza e manutenzione sia hardware che software, oltre alla consulenza organizzativa nel settore dell'informatica e gestione di servizi legati alla rete internet ed alla commercializzazione di prodotti multimediali;

g) servizi di autotrasporto di persone con mezzi propri e/o di terzi;

h) servizi inerenti l'igiene urbana e la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei materiali destinati al riutilizzo;

i) servizi di pubblicità in proprio e per conto terzi;

k) servizi complementari a quelli di istruzione, quali vigilanza, accompagnamento e simili;

j) commercio all'ingrosso ed al minuto di qualunque genere merceologico;

l) assemblaggio e montaggio di prodotti su commissione, e servizi di raccolta, ricevimento, custodia, manipolazione, imballaggio e consegna di merci e prodotti in genere;m) servizi di fattorinaggio e di ritiro e consegna a domicilio di merci, medicinali, plichi e documenti;

n) custodia temporanea di animali domestici;



- o) gestione di centralini e call center, e servizi di portierato e custodia di edifici pubblici e privati;
- p) gestione di parcheggi sia pubblici che privati;
- q) lavori di piccola manutenzione in genere;
- r) servizi nel settore del turismo, turismo sociale e ospitalità familiare quali la creazione, gestione e commercializzazione di pacchetti turistici, la gestione di itinerari turistici e di servizi connessi all'accoglienza turistica ivi inclusi servizi di prenotazione alberghiera e di informazione turistica;
- s) gestione di mense, ristoranti, bar, pensioni, alberghi, case per vacanze, case per ferie, bed&breakfast, agriturismi, strutture ricettive, sportive e ricreative, case/centri/comunità alloggio, centri ricreativi e di aggregazione;
- t) organizzazione per conto terzi di fiere, convegni, seminari, mostre, congressi manifestazioni sportive ed altre iniziative a carattere promozionale, culturale e ludico-ricreative curandone la realizzazione in tutte od anche solamente in alcune fasi, incluso, a titolo meramente esemplificativo, il servizio di segreteria organizzativa delle iniziative, il loro allestimento tecnico, l'accoglienza e l'accompagnamento dei partecipanti, la predisposizione degli atti e dei documenti necessari ed inerenti il loro svolgimento, i servizi di catering, la effettuazione di traduzioni di lingue nel ruolo di interpreti;
- u) formazione ed aggiornamento professionale inerenti alle attività di cui sopra.
- v) gestire o contribuire alla gestione di musei, biblioteche, mostre ed archivi di enti pubblici e privati.
- W) Formazione professionale ed orientamento al lavoro, aggiornamento, qualificazione, consulenza ad attività formative, ricerca e progettazione anche con l'ausilio degli organi istituzionali, nazionali e comunitari.
- X) Servizi di comunicazione quali gestione di uffici stampa e pubbliche relazioni, comunicazione istituzionale e comunicazione di impresa.

Y) procacciamento di affari

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di professioni protette. La Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario e commerciale che risultino strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale come sopra precisato. Essa potrà, esclusivamente a tal fine, assumere interessenze e partecipazioni (ma non ai fini di collocamento e non nei confronti del pubblico) in altre Società cooperative, od anche in Società di capitali, partecipare in associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi, Società consortili, salvo comunque lo scopo mutualistico, nonchè rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, ed occorrendo concedere occasionalmente prestiti entro i limiti e nel rispetto della normativa vigente.

La Cooperativa potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi della Legge n. 59/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra i non soci. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci, ovvero avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi non soci.

TITOLO III

Soci

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a quello minimo previsto per legge. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare del capitale sottoscritto. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, siano in possesso di specifiche



capacità professionali nei settori oggetto dell'attività della Cooperativa ovvero intendano acquisirle essendo in possesso di specifiche attitudini, i quali prestano la loro attività lavorativa partecipando attivamente al raggiungimento degli scopi sociali e ricevendo un compenso di qualsiasi natura od entità in conformità alla normativa vigente.

In relazione ai soci lavoratori, con apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea, deve essere disciplinata la natura del rapporto lavorativo che potrà instaurarsi tra Cooperativa e socio, che potrà essere di natura subordinata od autonoma, e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché ogni altro elemento necessario in conformità alla normativa vigente.

Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 11 Legge 381/91, le quali potranno eventualmente assumere la qualifica di soci sovventori.

Possono essere inoltre ammessi soci sovventori persone giuridiche che partecipano mediante i loro conferimenti a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nei modi e nei limiti previsti dalla legge n. 59/1992 e successive modifiche o integrazioni i quali non potranno essere più di un decimo dei soci della Cooperativa. Ad essi spettano i diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti dal presente statuto. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Non può in ogni caso diventare socio chi eserciti in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. E' inoltre fatto divieto ai soci operatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esercitino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali legittimamente assunte e nella quale in-



dichi:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e attività svolta;b) i motivi della richiesta, la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto e, per i soci lavoratori, le specifiche attitudini professionali possedute;

c) il numero delle azioni che intende sottoscrivere. Nel caso di persona giuridica, questa dovrà:

a) indicare denominazione sociale, sede, codice fiscale;b) indicare motivi della richiesta e numero azioni che intende sottoscrivere;c) allegare copia dello statuto vigente al momento della domanda;d) indicare il nominativo della persona che ne ha la legale rappresentanza;e) allegare estratto della delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione.Il valore complessivo delle azioni sottoscritte da ciascun socio non può essere inferiore al minimo di cui all'art. 14 del presente statuto ne' superiore al massimo stabilito per legge.Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 8

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con delibera da comunicarsi all'interessato entro sessanta giorni e da annotarsi nel libro soci. Il Consiglio d'amministrazione ha l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 13.Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle azioni sottoscritte entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda. Il versamento delle azioni deve di regola essere eseguito in numerario; sono tuttavia ammessi conferimenti di beni in natura e di crediti. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di consentire versamenti rateali in presenza di giustificate motivazioni. Ciò può essere consentito anche in caso di ulteriori sottoscrizioni di capitale sociale. In caso di mancato versamento, il socio può essere escluso a norma dell'art. 12.

Art. 9



I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere legittimamente assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, e ad astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli interessi della Cooperativa;
- d) ad effettuare il lavoro loro assegnato dalla Cooperativa secondo le necessità della medesima.

Art. 10

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione. Nel caso di perdita della qualità di socio le azioni vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale, risultanti dal bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione, o la morte del socio.

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile il recesso è consentito al socio cooperatore che non si trovi più in condizione per motivi oggettivi o soggettivi di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, o che abbia perduto i requisiti per l'ammissione, od il cui rapporto di lavoro, ovvero l'attività di volontariato, sia venuto a cessare. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo Statuto e della legge, legittimano il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Società mediante raccomandata. Gli amministratori devono comunicare al socio entro sessanta giorni la decisione assunta ai sensi dell'art. 13 del presente statuto. Il recesso in ogni caso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico, ove in essere, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Ai soci persone giuridiche e sovventori il recesso è consentito nei soli casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio che:

a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni dello statuto, dei regolamenti, e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

b) abbia perduto i requisiti per la partecipazione alla Società;

c) non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte; in quest'ultimo caso il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi trenta giorni dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

d) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese o in altre cooperative che abbiano interessi o svolgano attività concorrenti con quelli della Cooperativa;

e) in qualunque modo arrechi danno, anche morale, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli, assumendo comportamenti contrari agli interessi della Cooperativa;

f) nell'espletamento del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delineato dall'art. 1455 del Codice Civile. Specifiche fattispecie idonee a consentire l'applicazione del presente punto possono essere individuate dal regolamento di cui all'art. 6 del presente statuto;

g) nel caso di socio appartenente alla categoria speciale, qualora al termine del periodo di appartenenza alla categoria medesima il Consiglio di Amministrazione ritenga non essersi verificati i presupposti per un suo proficuo inserimento nella Cooperativa, ferma restando la possibilità di decidere



l'esclusione in qualunque momento per tutti gli altri motivi previsti dalla legge e dal presente articolo.

Il socio potrà inoltre essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa, ovvero, in caso di socio volontario, qualora sia cessata l'attività di volontariato. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione è deliberata dal Consiglio d'amministrazione, con provvedimento comunicato al socio ai sensi dell'art.13 del presente Statuto.

Art. 13

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 8, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale, nei casi previsti dagli artt. 11 e 12 ha la facoltà di ricorrere al Tribunale.

Il mancato ricorso entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. E' compito del Consiglio di Amministrazione procedere alla annotazione delle delibere di cui sopra nel libro soci.

TITOLO IV

Capitale Sociale - Quote

Art. 14

Il patrimonio sociale è formato:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito: da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 100 (cento) ciascuna e ciascun socio non può possedere un numero di azioni il cui valore complessivo superi i limiti stabiliti dalla legge; - dall'eventuale fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, formato da azioni nominative, di importo come sopra precisato, attribuite ai soci sovventori;

b) dai fondi di riserva costituiti: dagli utili netti di bilancio da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, o lasciati da soggetti



pubblici o privati e non sia da iscriversi nel conto economico; da azioni sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi, o agli eredi e legatari dei soci deceduti, in quanto non reclamate dagli aventi diritto nei termini di prescrizione.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita della Società ne' all'atto dello scioglimento della Cooperativa anche ai sensi e per gli effetti della Legge 904/77 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15

Le azioni sono nominative e non possono essere trasferite in proprietà ne' sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. L'espressione del mancato gradimento al trasferimento non accompagnato dall'indicazione di un acquirente alternativo comunicato entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta comporta per il socio il diritto al recesso in deroga all'art. 11 del presente statuto, ferma restando la possibilità di proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO V

Bilancio – Utili – Finanziamenti - Ristorni

Art. 16

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e dei relativi allegati in conformità alle norme del Codice Civile.

Gli amministratori devono in tale contesto illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa, ed esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla medesima rispetto alle finalità enunciate statutariamente e sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

Art. 18

L'eventuale utile d'esercizio dovrà essere destinato:a) nella misura minima del 30% (trenta per cento) a riserva legale indivisibile;b) nella misura e con le modalità previste dalla legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;c) ad altre riserve patrimoniali, comunque indivisibili fra i soci ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.

Art. 19La Cooperativa può ricevere dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia bancaria e creditizia.

Art. 20

L'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo può deliberare, in occasione dell'approvazione del bilancio, anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) del trattamento economico complessivo spettante a ciascun socio lavoratore. L'importo complessivo del ristorno da erogare non può comunque eccedere l'importo dell'avanzo di gestione riferibile alla gestione mutualistica. I ristorni debbono essere attribuiti in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi con ciascun socio, nel periodo corrispondente all'esercizio sociale, per cui l'importo complessivo da erogare a titolo di ristorno deve essere rapportato ai compensi complessivamente spettanti ai soci lavoratori, e la percentuale che ne risulta deve essere applicata alla retribuzione individuale di ciascun socio per ottenere il ristorno individualmente spettante. La corresponsione del ristorno potrà avvenire, con delibera dell'Assemblea sulla base di quanto proposto dall'organo amministrativo, mediante le seguenti modalità:

- erogazione in numerario ad integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale con aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

TITOLO VI

Organi Sociali

Art. 21

Sono organi della Cooperativa: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio dei Sindaci, se nominato o il soggetto incaricato del controllo contabile.

Art. 22

Sono riservate all'Assemblea le decisioni concernenti tutte le materie che la legge e lo statuto attribuiscono alla competenza dei soci. In particolare l'Assemblea dei soci: a) approva il bilancio di esercizio e delibera sull'eventuale distribuzione degli utili; b) nomina e revoca gli amministratori, previa determinazione del loro numero, e ne determina l'eventuale compenso; c) nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, ove ne ricorra l'obbligo, ed il soggetto incaricato del controllo contabile, determinandone il compenso; d) delibera sulle transazioni o rinunce aventi ad oggetto l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; f) delibera sul compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; g) delibera sullo scioglimento anticipato; h) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa e sulla revoca della liquidazione medesima; i) autorizza all'acquisto di beni dei fondatori, amministratori e soci ex art. 2465, II comma, del Codice Civile; l) approva, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, i regolamenti predisposti dagli amministratori concernenti i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Società e i soci; m) delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla competenza dei soci e su quelli che le vengono sottoposti da parte di uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei diritti di voto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per deliberare l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto della Società lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura del medesimo. A titolo



esemplificativo si intendono esplicitamente quali particolari esigenze idonee a consentire il differimento della convocazione la numerosità dei servizi espletati dalla Cooperativa nei confronti dei committenti, la numerosità dei soci aventi diritto alla partecipazione all'assemblea e l'espletamento dell'attività attraverso più di due filiali.

Art. 23

L'Assemblea è di regola convocata presso la sede sociale, ma è facoltà dell'organo amministrativo convocarla in qualunque comune della provincia di Firenze. La convocazione dell'Assemblea, deve essere fatta a cura dell'organo amministrativo a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione, da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e delle eventuali filiali ovvero spedito o comunicato a tutti i soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci, con lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, la delibera assembleare si intende regolarmente adottata quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e gli eventuali sindaci siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

In tale ipotesi le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci che sono rimasti assenti.

Art. 24

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presente o rappresentato almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci aventi diritto al voto. Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo per quelle previste ai punti e), f), g), h), l) dell'art. 22 del presente statuto, per le quali è comunque richiesto il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci aventi diritto al voto. La Società, come previsto al punto d) dell'art. 22 del presente statuto, può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori o transigere sulla

stessa, purché la rinuncia o la transazione siano approvate con la maggioranza prevista dall'art. 2476 del Codice Civile, e non vi si opponga la minoranza qualificata ivi prevista, commisurate al numero dei voti spettanti ai soci.

I quorum costitutivi e deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive alla prima.

Art. 25

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti della partecipazione sottoscritta. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità e la natura della sua partecipazione.

I soci sovventori non possono in ogni caso detenere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Verificandosi il superamento di tale limite, ai voti dei soci sovventori verrà applicato un coefficiente correttivo pari al rapporto tra numero massimo di voti ad essi attribuibile per legge ed il numero di voti da essi portati.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate presso la sede sociale.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. Non possono essere delegati ne' gli Amministratori, ne' i componenti dell'organo di controllo.

Art. 26

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea. L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario; il segretario può essere anche una persona non socia. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Le votazioni sono sempre palesi. Le nomine delle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione



unanime, avvengono a maggioranza relativa. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; nei casi previsti dalla legge il verbale di assemblea è redatto da un notaio.

Art. 27

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, soci o non soci, eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero. Esso deve essere formato in maggioranza da soci cooperatori. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente. E' possibile anche eleggere un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare in conformità e nei limiti di quanto previsto per le Società per azioni dall'art. 2381, oltre che dall'art. 2544 del Codice Civile, proprie attribuzioni, ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica per il numero di esercizi stabilito all'atto della loro nomina, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni ed eventualmente un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità con quanto previsto dall'art. 2389 del Codice Civile per le Società per azioni.

Art. 28

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio d'amministrazione, ed al Presidente del Collegio Sindacale se esistente. La rinuncia ha



effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione eventualmente approvata dal Collegio Sindacale se esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. La cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori comporta l'obbligo di convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori a cura degli amministratori uscenti, i quali rimangono in carica sino all'accettazione dei nuovi amministratori al fine di compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione. Nel caso sia presente il Collegio Sindacale, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio deve essere convocata entro il medesimo termine dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In tal caso la cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del Collegio Sindacale.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente od in mancanza dal Vice Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile ed ogni volta che uno degli amministratori o, se esiste il Collegio Sindacale, due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza



degli amministratori in carica. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi, se nominati. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto a darne notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale se nominato, ed ove trattasi di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compimento dell'operazione, investendone l'organo collegiale.

Art. 30

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente eventualmente eletto. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte a terzi dell'assenza od impedimento del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori "ad negotia" e speciali la rappresentanza della Società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 31

Qualora ne ricorra l'obbligo di legge, deve essere nominato il Collegio Sindacale che si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea, che provvede anche a determinare il compenso spettante al Collegio medesimo.

I sindaci restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della



Società; vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Esso inoltre esercita il controllo contabile qualora la Cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ed in tal caso deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 32

Al di fuori del caso di nomina del collegio sindacale di cui all'art. 31, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409-quinquies, primo comma, del codice civile; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il Revisore o la Società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VII

Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

Art. 33

La distribuzione ai soci di dividendi è vietata.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci ne' durante la vita sociale ne' in occasione dello scioglimento della Cooperativa. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I soci sovventori hanno diritto al rimborso del capitale con prelazione rispetto ai soci cooperatori. Le clausole mutualistiche sono inderogabili e debbono essere di fatto osservate. La loro eventuale soppressione deve essere deliberata con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

TITOLO VIII

Disposizioni generali e finali

Art. 34

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea con la maggioranza richiesta per le modifiche dello statuto, nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 35

Per quanto non contemplato nello statuto si intendono applicabili le norme vigenti in materia di Società cooperative.